

Ente Erogatore Lazio

Data di pubblicazione 20/11/1997

Oggetto L.R. 10 novembre 1997, n. 36.
Norme in materia di agriturismo. (Art. 14)

Obiettivo La Regione Lazio dispone provvidenze in favore degli Enti pubblici per l'attuazione di interventi di sostegno e valorizzazione dell'attività agrituristica.

Beneficiari Beneficiari dei contributi regionali sono Province, Comuni e Comunità Montane.

Azioni La Regione finanzia:
a) la realizzazione ed il miglioramento di servizi ed infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;
b) lo studio e la realizzazione di itinerari agrituristici.

I suddetti interventi sono realizzabili esclusivamente dagli enti nei cui territori ricadono più aziende agrituristiche in attività.

Spese ammissibili La Regione eroga contributi in conto capitale nella misura massima del 75% della spesa effettivamente sostenuta.

Procedure L'Ente richiedente all'atto della domanda deve precisare, con atto deliberativo dell'organo competente, i mezzi finanziari con i quali fare fronte alla quota a carico del proprio bilancio non inferiore al 25% della spesa nonché, qualora si proponga anche come soggetto responsabile della gestione, l'analisi costi- benefici dell'intervento e le modalità di provvista dei fondi occorrenti.

Data scadenza

Scadenza

Fonte normativa Bollettino Ufficiale Regione Lazio

Riferimenti normativi L.R. 10 novembre 1997, n. 36 (B.U. 32/1997 - S.O. n. 2).
Modulistica

Riferimenti operativi: indirizzi utili